

STATUTO UNIFE

TITOLO II ORGANI E STRUTTURE CENTRALI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 17

(Consiglio degli studenti)

1. Il Consiglio degli studenti è organo collegiale di rappresentanza; ha funzioni propositive ed è organo consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio degli studenti:
 - a) adotta il proprio regolamento interno;
 - b) esprime parere, per quanto di propria competenza, sul regolamento didattico di Ateneo;
 - c) fornisce pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal Senato Accademico;
 - d) elabora proposte in merito all'organizzazione didattica e a tutte le attività espressamente riguardanti gli studenti;
 - e) esprime pareri e formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulle contribuzioni a carico degli studenti;
 - f) propone al Consiglio di Amministrazione le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite e per la ripartizione dei relativi fondi;
 - g) nomina al proprio interno i rappresentanti negli organi e nelle strutture collegiali dell'Università, ove non altrimenti previsto dal presente Statuto o dai regolamenti interni delle strutture;
 - h) promuove l'attuazione di uno Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari;
 - i) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Il Consiglio degli studenti è composto da trentuno rappresentanti eletti sulla base del regolamento di cui al successivo comma 5.
4. Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario.
5. Il regolamento per l'elezione del Consiglio degli studenti viene predisposto dal Consiglio degli studenti con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto e approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.